

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 22

Adunanza 18 giugno 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI POMARETTO - VARIANTE PARZIALE N. 05 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 392 – 24067/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale – P.zza Castello, 205 – Torino, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Pomaretto:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C.M., (unitamente ai comuni di Perosa Argentina, Roure e Fenestrelle) approvato con Deliberazione G. R. n. 35 - 31170 del 20/12/1993;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 45 del 20/12/1999, n. 26 del 16/11/2001, n. 19 del 21/04/2009 e n. 19 del 06/07/2010, quattro varianti parziali;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 15 del 30/04/2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 05 al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 14/05/2013 (pervenuto il 17/05/2013), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. 036/2013*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1258 abitanti nel 1971, 1243 abitanti nel 1981, 1128 abitanti nel 1991, 1084 abitanti nel 2001 e 1.068 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico negativo;
- superficie territoriale di 856 ettari di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 17 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari a circa il 2% del territorio comunale); 64 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% (pari a circa il 7% del territorio comunale) e 775 ettari con pendenze superiori al 25% (pari a circa il 91% del

- territorio comunale); per quanto attiene l'agricoltura e foreste si evidenziano che 713 ettari ricoperti da "Aree boscate" (pari a circa l'83% del territorio comunale);
- è compreso nell'Ambito 18 di approfondimento sovra comunale "Val Chisone", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
 - insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
 - sistema produttivo: non è compreso in alcun ambito produttivo individuato dal PTC2;
 - appartiene alla Comunità Montana "Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano" con altri 31 comuni (D.P.G.R. 84/2009);
 - è individuato dal PTC2 come "Centro Storico d'interesse provinciale";
 - fa parte del Patto Territoriale del Pinerolese (insieme ad altri 52 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
 - infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalla ex Strada Statale n. 23 (ora di interesse provinciale) e dalle Strade Provinciali n. 169 e n. 166;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Germanasca e Chisone, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte rileva la presenza nel territorio comunale di frane attive areali interessanti una superficie di 12 ha circa;
 - è classificato sismico ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 in classe 2 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003, e in classe 3 ai sensi della D.G.R. 113058/2010;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15/2013 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche normative al P.R.G.I. vigente:

- all'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione "Zone destinate ad attività agricole", sono precisate le categorie dei soggetti titolati all'edificazione di bassi fabbricati a servizio dell'attività agricola;
- all'art. 25 delle N.T.A. "Classificazione e norme edificatorie per le borgate minori", sono precisate le modalità attuative per l'ampliamento e la costruzione di bassi fabbricati nelle aree agricole;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica e con il rischio idrogeologico.

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 12 del 24 aprile 2013 di adozione " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

dato atto che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 15 del 30 aprile 2013 di adozione della Variante al P.R.G.I. contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/07/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 27/05/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 05 al P.R.G.I. del Comune di Pomaretto, adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 30 aprile 2013, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 05 al P.R.G.I. non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Pomaretto la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta